



Al dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici
Francesco Grohmann

pec
regione.giunta@postacert.umbria.it

Regolamento del Parco regionale del Lago Trasimeno Osservazioni del Movimento 5 Stelle di Castiglione del Lago

Il Sottoscritti,
consiglieri comunali del Gruppo Movimento 5 Stelle, in nome del Gruppo Movimento 5 Stelle di Castiglione del Lago inviano le seguenti osservazioni al Regolamento del Parco regionale del Lago Trasimeno.

Premesso che il lago Trasimeno e la zona umida adiacente sono una realtà naturalistica di interesse nazionale, preziosa e altamente vulnerabile, consideriamo l'attuale area del parco eccessivamente ristretta e proponiamo un suo ampliamento come da cartografia allegata, perché qualsiasi intervento nei terreni a ridosso dell'area umida rischia di comprometterne l'integrità.

L'ampliamento proposto segue all'incirca la zonizzazione ZPS a ridosso del parco.
Per le aree urbanizzate va prevista una regolamentazione specifica.

Si propone quindi nello specifico la modifica del ART. 2 comma 1 con l'individuazione di sole due aree come di seguito:

Art. 2 Delimitazione del territorio del Parco

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, il perimetro del territorio Parco è quello indicato dal Piano del Parco regionale del Lago Trasimeno, nell'apposita cartografia ~~in scala 1:10.000.~~ **che amplia il parco comprendendo la fascia perilacuale.**

Il territorio del Parco è ~~suddiviso in zone omogenee come disposto dall'art. 12 della l.r. n. 9/1995 e s.m.i.~~ rappresentato nella zonizzazione con un'unica ambito definito:

- Zona ~~B, classificata come "Riserva Generale Orientata"~~ PARCO;
- Zona ~~C, classificata come "Area di Protezione"~~ POLVESE.
- ~~- Zona D, classificata come "Area di Promozione Economica e Sociale".~~

Si propongono le seguenti modifiche al Regolamento del Piano del Parco valide anche nel caso in cui vengano accolti l'ampliamento e la zonizzazione sopra proposti.

Art. 3 Organi di gestione

(Nota all'articolo) Criticità: L'Unione dei comuni come possibile organo gestore del parco comporta la presenza di comuni non interessati dall'area parco.

Ai comuni rivieraschi va affidata la sola gestione del Parco – e non *di ogni delega* (come richiesto nelle osservazioni del Comune di Castiglione del Lago) - per non riassumere in un unico soggetto gestione e controllo delle risorse naturali;

Articolo 10 Attività sportive e ricreative, manifestazioni ed eventi

Comma 2 aggiungere: "valorizzando e promuovendo attività, manifestazioni ed eventi che siano in armonia con il valore naturalistico del parco con particolare riguardo alla flora e alla fauna presente".

Articolo 19 Circolazione con mezzi motorizzati

1. ~~Nelle zone B del parco.~~ Nella zona POLVESE, nell'ambito della viabilità ordinaria, è consentito l'uso dei soli mezzi elettrici. ~~mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, esclusivamente~~ Previo nulla osta del Parco è consentito in via straordinaria l'uso di mezzi motorizzati:

- ai proprietari di beni immobili o ai titolari di diritti di godimento sugli stessi;
- ai soggetti realizzatori di opere ed interventi preventivamente autorizzati;
- per motivi di studio e ricerca scientifica.

2. ~~Nelle zone C e D del Parco~~ Nella zona PARCO è consentito l'uso dei mezzi motorizzati di qualsiasi tipo come di seguito riportato:

- ~~nelle zone C~~ Nella zona PARCO nell'ambito della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale ed interpoderale);
- ~~nelle zone D~~ Nella zona PARCO nell'ambito della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale, vicinale) e di quella rurale.

Aggiungere Comma 5.

Nell'intero parco dovrà essere incentivata e promossa la navigazione con barche elettriche. Il gestore dovrà attivarsi per agevolare l'uso e l'introduzione della navigazione elettrica promuovendo eventi e con specifici bandi a sostegno di chi usa questa tipologia di imbarcazioni. L'ente gestore dovrà attivarsi con enti pubblici e soggetti privati per l'installazione di colonnine di ricarica.

Art. 25 Protezione della fauna

comma 5. Fatto salvo quanto meglio specificato nei successivi commi, in tutto il territorio del Parco è vietato introdurre specie animali alloctone. ~~che possano alterare l'equilibrio naturale, con eccezione degli interventi connessi alla normale conduzione delle attività zootecniche che non utilizzino specie animali in grado di produrre ibridi con specie presenti allo stato naturale.~~

comma 6. ~~Nelle zone B, C e D è consentita, previo nullaosta del Parco, la realizzazione di strutture faunistiche, all'interno delle quali, per fini didattici, ricreativi e di studio, e nel rispetto delle normative vigenti, possono essere tenuti animali esclusivamente appartenenti a specie autoctone.~~

Art. 33 Fasce di rispetto e fasce tampone

comma 10; in queste fasce, ~~come in tutto il territorio all'interno del parco,~~ è fatto divieto assoluto dell'utilizzo di concimi, fertilizzanti e ammendanti, nonché di prodotti fitosanitari.

Art. 36 Tutela acque sotterranee e trattamento dei reflui

togliere comma 4

Art. 37 Raccolta e gestione dei rifiuti

1. Il Parco promuove la prevenzione, la riduzione e la corretta gestione dei rifiuti attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione volte a responsabilizzare la comunità del parco.

2. ~~Nelle zone C e D~~ Nella zona PARCO del territorio del parco è ammessa la realizzazione dei seguenti impianti per il trattamento dei rifiuti, di cui al Piano Regionale Gestione Rifiuti:

-A1 Stazioni ecologiche e centri raccolta.

~~-A2 Centri di trasferimento e piattaforme;~~

~~-A3 Impianti di compost verde e impianti di compostaggio di prossimità;~~

~~-A5 Depositi preliminari di rifiuti non pericolosi.~~

3. ~~Gli spazi attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti, di qualsiasi genere, devono essere opportunamente schermati da fasce filtro di adeguata profondità (almeno 1 metro) realizzate con specie vegetali autoctone adeguate.~~

Art. 38 Attività agricola

3. Nel territorio del parco, ~~è incentivato il ricorso ai metodi colturali dell'agricoltura biologica, e all'uso del compost di qualità~~ è consentita solo l'agricoltura biologica e incentivata "l'agricoltura conservativa".

4. L'uso di prodotti anticrittogamici, insetticidi, diserbanti e fertilizzanti chimici di qualsiasi classe e tossicità è vietato ~~nella Zona B "Riserva Generale Orientata", nelle aree della rete Natura 2000 nonché lungo tutto il reticolo superficiale dei corsi d'acqua presenti nel territorio del Parco per una fascia non inferiore a metri 100 dalle sponde~~ in tutto il territorio del parco.

Art. 40 Bestiame al pascolo

togliere intero articolo

Art. 41 Recinzioni

1. ~~Nelle zone B, C e D~~ Nella zona PARCO dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le nuove recinzioni di pertinenza dei fabbricati, ~~quelle per la sicurezza degli impianti tecnologici e quelle per gli impianti produttivi~~ devono essere ~~sempre~~ associate, ~~ove possibile~~, a siepi polifitiche di specie arbustive autoctone.

~~2. In tutto il territorio del parco è consentita la costruzione di recinzioni necessarie allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorale e per la sicurezza degli impianti tecnologici e degli edifici;~~

Art. 42 Attività Edilizia

1. Qualsiasi attività edilizia deve essere coerente con le finalità e le caratteristiche del Parco e non può contrastare con la primaria esigenza di tutela e di conservazione dei suoi valori ambientali e paesaggistici. Opere di recupero, ampliamento, ricostruzione dei fabbricati esistenti ~~e la costruzione di nuovi fabbricati~~ sono interventi consentiti in conformità a quanto dalle Norme Tecniche d'Attuazione per le zone omogenee del parco.

2. Nelle aree boscate, come definite ai sensi della vigente normativa regionale di settore, ricomprese nelle zone ~~B, C e D del parco~~ PARCO e nella zona POLVESE è vietata la realizzazione di nuovi edifici. Nelle aree boscate ricadenti ~~nelle zone B del Parco~~ nella zona POLVESE sono consentiti gli interventi di cui all'art. 7 comma 1 lettere a, b, e c, della l.r. n. 1/2015 sugli edifici esistenti. Nelle aree boscate ricadenti ~~nelle zone C e D del Parco~~ nella zona PARCO sono consentiti gli interventi di cui all'art. 7

comma 1 lettere a, b, c e d, limitatamente alla ristrutturazione interna della l.r. n. 1/2015 sugli edifici esistenti.

3. Tutti gli interventi manutentivi o di recupero sul patrimonio edilizio esistente devono essere orientati al massimo rispetto delle tipologie edilizie storiche, all'eliminazione delle superfetazioni, al mantenimento e ripristino di modalità costruttive e dei materiali della tradizione locale.

4. Le attività ~~di nuova costruzione~~, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, quando consentite, dovranno essere comunque mirate al mantenimento delle caratteristiche edilizie proprie del territorio del Parco e mirate a valorizzare le attività ecosostenibili nel territorio del parco, secondo la specifica normativa dei PRG comunali e dei relativi Regolamenti edilizi nonché secondo quanto prescritto dalle autorizzazioni di legge sui beni culturali e sui beni paesaggistici, ove dovute.

Art. 43 Attività e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Il Parco promuove gli interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica e alla produzione ed utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

2. Nel territorio del parco è consentita, alle condizioni specificate nei commi successivi, la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili alimentati da:

- solare,
- eolico,

~~- biomasse agricole, forestali, zootecniche.~~

3. In particolare gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile alimentati da:

- "solare", sono consentiti ~~nelle zone C e D~~ nella zona PARCO e nella zona POLVESE del territorio del parco, soltanto sulle coperture degli edifici, delle tettoie, delle serre, delle pensiline. Gli impianti dovranno essere finalizzati all'autoconsumo;

- "eolico", sono consentiti nelle zone C e D del territorio del parco: ammessi soltanto impianti microeolici finalizzati esclusivamente all'autoconsumo purché sia comprovato che le emissioni sonore non arrechino disturbo alla fauna e ai residenti;

~~- "biomasse" di origine agricola, forestale e zootecnica a servizio dell'impresa o di consorzi di imprese ricadenti esclusivamente all'interno del territorio del Parco limitatamente alle zone D e comunque di potenza nominale non superiore a 200 KW elettrici. Possono essere consentiti nelle zone D del territorio del parco impianti di potenza nominale superiore ai 200 KW elettrici ma finalizzati esclusivamente all'autoconsumo. Nel caso di impianti alimentati a biomassa forestale deve essere assicurato:~~

~~- un bacino di approvvigionamento delle biomasse forestali che ricada nel territorio del Parco e gestito sulla base di un Piano di Gestione Forestale;~~

~~- un Piano di Approvvigionamento che garantisca la costante alimentazione dei generatori di calore ed assicuri che le biomasse forestali provengano da interventi finalizzati ad una gestione sostenibile del bosco, ossia ad un razionale utilizzo delle risorse naturali, al loro miglioramento, al mantenimento della biodiversità e comunque all'efficienza multifunzionale dei soprassuoli.~~

~~4. Il Parco promuove studi, progetti e realizzazioni di impianti elettrici e termici, alimentati da biomasse, finalizzati a concorrere all'autosufficienza energetica della comunità del Parco. A tal fine il Parco provvede alla localizzazione di aree idonee per la raccolta ed il trattamento preliminare delle biomasse provenienti esclusivamente dal territorio del Parco.~~

1. Nella zona ~~B~~ POLVESE è vietato aprire nuove strade. ~~E' fatta salva, previo nullaosta, la realizzazione di quelle espressamente autorizzate dal Parco, per le quali in ogni caso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione è richiesta la presentazione di specifici e approfonditi studi sugli impatti ambientali.~~

~~2. Nella zona B è consentito asfaltare le strade, previo nullaosta del Parco, che ne stabilisce i limiti di intervento e i mezzi utilizzabili.~~

3. Nelle zone ~~B, C e D~~ **PARCO e POLVESE** è consentita la manutenzione ordinaria delle strade previo nullaosta del Parco che stabilisce i limiti di intervento e i mezzi utilizzabili, la manutenzione straordinaria intesa per ogni intervento che preveda taglio di alberi o realizzazione di opere d'arte di qualsivoglia natura. I muri di contenimento e le cunette, devono essere realizzate interamente in pietra locale messa in opera secondo le tecniche costruttive tradizionali.

~~5. Nelle zone B, non è consentito l'uso di barriere di protezione stradale realizzate in lamiera ma in metallo rivestito in legno o in acciaio corten.~~

comma 7. Aggiungere: "e necessitano di Valutazione di Incidenza Ambientale

Articolo 49 Logo Sistema Parchi e sostegno alle attività artigianali, agricole, ~~zootechniche~~, commerciali e di servizio

Note sulle proposte di Piano:

Scheda A Interventi di riqualificazione

(Museo del Volo) E' sicuramente importante mantenere la memoria storica ma ci sono seri dubbi sul destinare spazi importanti all'interno degli edifici dell'aeroporto al Museo del volo e sul fatto che questo museo possa essere attrattivo e sostenibile anche considerando la mancanza di materiali da esporre.

(Recupero Ex Villini) L'area Ex villini, nota anche come "Pioppeta", è un'area unica in tutta la zona del Trasimeno e non solo. E' bellissima e ricchissima di organismi e biodiversità che vanno dai vegetali ai funghi, ai microbi, agli anellidi, agli insetti e agli uccelli come: upupe, picchi, torcicolli, cuculi e tortore.

Questa area va protetta e valorizzata con interventi mirati alla conservazione, attingendo anche dai fondi comunitari. Oltre al grande valore ambientale, bisogna prendere coscienza del fatto che quest'area, per quello che è, è capace di attrarre un'ampia fetta di turismo ambientale.

Gli "ex villini" vanno pertanto messi in sicurezza e lasciati così come sono.

Scheda D Incremento dell'apporto idrico

Partendo dalla considerazione che probabilmente i periodi siccitosi per il Lago Trasimeno possano esserlo anche per il bacino del Montedoglio, l'introduzione delle acque del Montedoglio in quelle del Trasimeno non può prescindere da un'analisi scrupolosa della composizione delle acque dei due bacini e la verifica della loro compatibilità per evitare il rischio di compromissione dell'ecosistema lacustre.

Castiglione del Lago, 13 gennaio 2019

David Cerboni e Stefano Bistacchia
Gruppo Movimento 5 Stelle



Casella di PEC mittente: david.cerboni@pec.it